



# COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dir. n.20

Prt.G.0005784/2019

## IL SINDACO

**Vista** la richiesta, acquisita in data 29/03/2019 al nr. 0005746/2019, del protocollo generale dell'Ente, presentata dal Sig. Cicala Claudio, in qualità di mandatario del Consigliere Regionale Carmine Cicala, con la quale chiede l'adozione di opportuni provvedimenti di regolamentazione del transito e della sosta di una parte di Via Vittorio Emanuele, compresa dall'intersezione di via Pier Paolo Parzanese e fino all'intersezione di Via Martiri Ungheresi, per lo svolgimento della manifestazione di ringraziamento e saluto alla comunità di Viggiano e della valle, da parte del Consigliere Regionale Carmine Cicala, il giorno 31.03.2019 dalle ore 14:00 e fino a conclusione della manifestazione;

**Ritenuto opportuno**, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e salvaguardare la pubblica incolumità, di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi alla circolazione ed i pericoli per i partecipanti alla manifestazione;

**Visto** l'art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada";

**Visto** l'art. 7 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada";

**Visto** l'art. 42 del DPR 16/12/1992 n. 495, "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

## ORDINA

Per la causale indicata in premessa e per il giorno 31 marzo 2019:

- La sospensione temporanea della circolazione veicolare e l'istituzione del divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, a decorrere dalle ore 14:00 e fino alla conclusione della manifestazione, nel tratto di strada di Via Vittorio Emanuele compreso dall'intersezione di via Pier Paolo Parzanese e fino all'intersezione di Via Martiri Ungheresi;
- La sospensione degli obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente in contrasto con il presente provvedimento.

## AVVERTE

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D.lgs. n. 285, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all' art. 74 del Regolamento d'attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. N°495/92.

La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza stradale, non esime, il soggetto richiedente, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti all'attività posta in essere.

L'Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità di qualunque titoli per danni che dovessero derivare a persone e /o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte e anche qualora il danno non derivi dall'inosservanze delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Il richiedente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e /o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

Viggiano li 29 marzo 2019

D/A



IL SINDACO VICE SINDACO  
*De Luca Vanni*